

proposta di legge n. 311

a iniziativa del Consigliere Bucciarelli

presentata in data 18 aprile 2013

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE E
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, formata da 8 articoli, nasce dall'esigenza di modificare l'attuale modello organizzativo del sistema sanitario regionale, al fine di superare criticità sostanziali e d'impianto che non sono ancora risolte. E' necessario, quindi, apportare modifiche al sistema con una normativa più attuale e più rispondente alla complessità della realtà marchigiana, per rafforzare, rendere più efficace, più efficiente e più vicino al cittadino il sistema sanitario della nostra regione.

In tale ottica viene soppressa l'Azienda sanitaria unica regionale e vengono istituite cinque Aziende sanitarie locali coincidenti con le 5 circoscrizioni territoriali delle province marchigiane. Il trasferimento è regolato dalla Giunta con proprio atto che assicura che i dipartimenti di Area vasta siano trasformati in dipartimenti aziendali e i dipartimenti delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione siano organizzati a livello aziendale. Presso ciascuna Azienda è istituito un dipartimento di Prevenzione.

La proposta di legge prevede inoltre che i poteri attualmente attribuiti al direttore generale dell'ASUR e ai direttori dell'Area vasta vengano attribuiti al direttore generale delle Aziende sanitarie. Da evidenziare che gli Ambiti territoriali sociali vengono fatti coincidere con i Distretti sanitari.

L'articolo 3 definisce gli organi delle Aziende sanitarie locali e l'atto aziendale. In particolare sono organi delle Aziende sanitarie locali il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione aziendale ed è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario e dal responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria. Questi ultimi soggetti formulano proposte e esprimono pareri al direttore generale sulla pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica dei processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di competenza. Spetta alla Giunta regionale determinare i requisiti di idoneità del responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo indicate nella normativa di riordino della disciplina in materia sanitaria. La proposta di legge stabilisce, inoltre, che l'organizzazione e il funzionamento delle Aziende sanitarie locali siano disciplinati dall'atto aziendale.

L'articolo 4 stabilisce che le Aziende sanitarie locali siano organizzate in distretti sanitari i quali

svolgono le funzioni secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

L'articolo 5 istituisce presso ciascuna Azienda sanitaria locale la Conferenza dei sindaci, espressione dei bisogni della collettività nel campo dei servizi alla persona e di raccordo con altri servizi rispondenti a bisogni contigui a quelli sanitari. La Conferenza è composta dai Sindaci, o dagli Assessori da essi delegati, dei Comuni compresi nell'Azienda. La Conferenza promuove l'integrazione tra i servizi sanitari dell'Azienda sanitaria locale e i servizi socio-assistenziali; vigila sull'organizzazione dell'accesso ai servizi locali e aziendali ed esercita una funzione di controllo e monitoraggio sul rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale; esprime parere sulla programmazione aziendale; propone e partecipa alla definizione di intese tra Comuni e Azienda sanitaria locale interessata per l'integrazione socio-sanitaria e la formalizzazione di eventuali accordi di programma; esprime parere sul programma delle attività distrettuali, nell'ambito del piano annuale delle attività definito dall'Azienda sanitaria locale; partecipa all'elaborazione della specificazione locale degli obiettivi di salute da introdurre nei piani di salute; esprime parere alla Giunta regionale sull'operato del direttore dell'Azienda sanitaria locale, anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e delle valutazioni sulla funzionalità dei servizi e sulla loro razionale distribuzione sul territorio.

Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da un regolamento dalla stessa approvato.

Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali confederali.

L'articolo 6 sopprime l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) e le relative funzioni sono trasferite alla Regione. La Giunta regionale determina le modalità per il trasferimento delle funzioni dell'ARS alla Regione e per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali fra l'ARS e la Regione.

L'articolo 7 prevede le norme transitorie e finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi per l'assunzione degli atti necessari alla costituzione delle Aziende sanitarie locali per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l'ASUR e le Aziende sanitarie locali medesime, per la redazione dell'atto aziendale delle stesse. Contestualmente nomina gli organi delle Aziende sanitarie locali.

Il direttore generale dell'ASUR e i direttori delle Aree vaste territoriali in carica alla data di

entrata in vigore della legge proposta decadono dalle loro funzioni contestualmente alla nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

L'articolo 8, infine, abroga le norme incompatibili con la legge proposta.

Art. 1

*(Suppressione dell'Azienda sanitaria
unica regionale)*

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Aziende sanitarie locali indicate all'articolo 2.

2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per regolare:

- a) le modalità per il trasferimento delle funzioni dell'ASUR alle Aziende indicate all'articolo 2, ivi comprese quelle attribuite alle Aree vaste dalla l.r. 13/2003;
- b) i rapporti giuridici e patrimoniali tra l' ASUR e le Aziende sanitarie locali indicate all'articolo 2.

3. L'atto previsto al comma 2 in particolare assicura che:

- a) i dipartimenti di Area vasta indicati all'articolo 6 della l.r. 13/2003 siano trasformati in dipartimenti aziendali;
- b) i dipartimenti delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione siano organizzati a livello aziendale;
- c) presso ciascuna Azienda sia istituito un dipartimento di prevenzione indicato all'articolo 11 della l.r. 13/2003;
- d) i poteri attribuiti dalle leggi regionali vigenti al direttore generale dell'ASUR e ai direttori dell'Area Vasta, siano attribuiti al direttore generale delle Aziende indicate all'articolo 2;
- e) la delimitazione dei Distretti sanitari sia quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) gli Ambiti territoriali sociali coincidano con i Distretti sanitari.

Art. 2

(Istituzione delle Aziende sanitarie locali)

1. Sono istituite le seguenti Aziende sanitarie locali dotate di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi della normativa statale vigente:

- a) l'Azienda sanitaria locale n. 1 con sede in Pesaro il cui ambito territoriale coincide con la circoscrizione territoriale della provincia di Pesaro;
- b) l'Azienda sanitaria locale n. 2 con sede in Ancona il cui ambito territoriale coincide con la circoscrizione territoriale della provincia di Ancona;
- c) l'Azienda sanitaria locale n. 3 con sede in Macerata il cui ambito territoriale coincide

- con la circoscrizione territoriale della provincia di Macerata;
- d) l'Azienda sanitaria locale n. 4 con sede in Fermo il cui ambito territoriale coincide con la circoscrizione territoriale della provincia di Fermo;
- e) l'Azienda sanitaria locale n. 5 con sede in Ascoli Piceno il cui ambito territoriale coincide con la circoscrizione territoriale della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 3

(Organi delle Aziende sanitarie locali e atto aziendale)

1. Sono organi delle Aziende sanitarie locali il direttore generale e il collegio sindacale.

2. Il direttore generale, nominato con le modalità indicate all'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione aziendale ed è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 502/1992, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nonché dal responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria.

3. Il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria, per le materie di propria competenza, formulano proposte e esprimono pareri al direttore generale sulla pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica dei processi relativi alle materie comprese nelle aree di competenza.

4. I requisiti di idoneità del responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria sono determinati dalla Giunta regionale.

5. Il collegio sindacale svolge le funzioni indicate all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992.

6. L'organizzazione e il funzionamento delle Aziende sanitarie locali sono disciplinati dall'atto aziendale adottato e approvato secondo le modalità stabilite dalla l.r. 13/2003.

Art. 4

(Distretti sanitari)

1. Le Aziende sanitarie locali sono organizzate in distretti sanitari secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

2. I Distretti sanitari svolgono le funzioni previste all'articolo 13 della l.r. 13/2003.

Art. 5

(Conferenze delle Aziende sanitarie locali)

1. Presso ciascuna Azienda sanitaria locale è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci o dagli Assessori da essi delegati dei Comuni compresi nell'Azienda medesima.

2. La Conferenza dei Sindaci può istituire al proprio interno un comitato esecutivo.

3. La Conferenza:

- a) promuove l'integrazione tra i servizi sanitari dell'Azienda sanitaria locale e i servizi socio-assistenziali;
- b) vigila sull'organizzazione dell'accesso ai servizi locali e aziendali ed esercita una funzione di controllo e monitoraggio sul rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale;
- c) esprime parere sulla programmazione aziendale;
- d) propone e partecipa alla definizione di intese tra Comuni e Azienda sanitaria locale interessata per l'integrazione socio-sanitaria e la formalizzazione di eventuali accordi di programma;
- e) esprime parere sul programma delle attività distrettuali, nell'ambito del piano annuale delle attività definito dall'Azienda sanitaria locale;
- f) partecipa all'elaborazione della specificazione locale degli obiettivi di salute da introdurre nei piani di salute;
- g) esprime parere alla Giunta regionale sull'operato del direttore dell'Azienda sanitaria locale, anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e delle valutazioni sulla funzionalità dei servizi e sulla loro razionale distribuzione sul territorio.

4. Nella prima seduta la Conferenza elegge il presidente tra i soggetti indicati al comma 1.

5. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da un regolamento dalla stessa approvato.

6. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali confederali.

Art. 6

(Soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria)

1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alla Regione.

2. La Giunta regionale determina le modalità per il trasferimento delle funzioni dell'ARS alla

Regione e per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali fra l'ARS e la Regione.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi per l'assunzione degli atti necessari alla costituzione delle Aziende sanitarie locali indicate all'articolo 2, nonché gli indirizzi per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l'ASUR e le Aziende sanitarie locali medesime e per la redazione dell'atto aziendale delle stesse.

2. La Giunta regionale contestualmente all'adozione degli indirizzi di cui al comma 1 nomina, per quanto di competenza, gli organi delle Aziende sanitarie locali indicate all'articolo 2.

3. La Giunta regionale predispone, altresì, i provvedimenti per la formazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 13/2003, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Il direttore generale dell'ASUR e i direttori delle Aree vaste territoriali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dalle loro funzioni contestualmente alla nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali di cui all'articolo 2.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare, gli articoli 19, 20 bis e 27 della l.r. 13/2003.